



Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 469 final

2020/0222 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischiano seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 3 agosto 2020 la Spagna ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità spagnole per verificare l'aumento repentino e severo, dovuto alla pandemia di COVID-19, della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa alla riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti; a regimi analoghi specificamente rivolti ai lavoratori autonomi e a quelli del settore turistico e alle prestazioni sanitarie per i lavoratori infettati dalla COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:

- a) una compensazione salariale fino a un massimo del 70 % dello stipendio base dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione nell'ambito del regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato "ERTE" ("*Expediente de Regulación Temporal de Empleo*"). La compensazione è limitata a un massimo di 1 098,09 EUR al mese, che può essere aumentato a 1 254,96 EUR al mese o a 1 411,83 EUR al mese, a seconda del numero di figli a carico del beneficiario;
- b) un'esenzione totale o parziale dai contributi di previdenza sociale, a seconda delle dimensioni dei datori di lavoro e del mese dell'anno, per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell'ERTE. L'esenzione consiste nel mancato gettito per il governo che, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica;
- c) una prestazione per la cessazione dell'attività (vale a dire la sospensione, totale o parziale, dell'attività autonoma) e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale. La misura prevede pagamenti mensili per il periodo di chiusura forzata delle imprese o per le imprese che, sebbene aperte, abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 75 %;
- d) una prestazione per i lavoratori stagionali a tempo indeterminato nel settore del turismo che non hanno potuto riprendere la loro attività nelle date previste;
- e) un'esenzione per i datori di lavoro dal pagamento dei contributi di previdenza sociale (pari al 50 %) al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione nel settore del turismo durante lo stato di emergenza e oltre, garantendo nel contempo un livello minimo di protezione sociale per diverse categorie di lavoratori. In base alla media delle spese mensili totali e al numero di persone per le quali le imprese hanno ricevuto sovvenzioni, la spesa media mensile per persona è di circa 192 EUR;
- f) prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19 (in isolamento preventivo o infettati). La misura è analoga al regime per gli infortuni sul lavoro (vale a dire che le prestazioni sono più generose e sono versate dall'ente di

previdenza sociale dal primo giorno di congedo), con prestazioni limitate al 75 % dello stipendio base.

La Spagna ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Spagna assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid- 19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 agosto 2020 la Spagna ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
- (2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Spagna per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Spagna un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,1 % e al 115,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Spagna diminuirà del 10,9 % nel 2020.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Spagna. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica spagnola connessa al regime di riduzione dell'orario lavorativo e a regimi analoghi specificamente rivolti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori del settore del turismo, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica, come illustrato nei considerando da 4 a 9.
- (4) Più specificamente, il regio decreto legge 8/2020, il regio decreto legge 11/2020 e il regio decreto legge 24/2020, citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto una compensazione salariale fino a un massimo del 70 % dello stipendio base dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione nell'ambito del regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato "ERTE" ("*Expediente de Regulación Temporal de Empleo*"). La compensazione è limitata a un massimo di 1 098,09 EUR al mese, che può essere aumentato a 1 254,96 EUR al mese o a 1 411,83 EUR al mese, a seconda del numero di figli a carico del beneficiario.

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

- (5) Le autorità hanno inoltre introdotto un'esenzione totale o parziale dai contributi di previdenza sociale, a seconda delle dimensioni dei datori di lavoro e del mese dell'anno, per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell'ERTE. L'esenzione consiste nel mancato gettito per il governo che, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.
- (6) Per i lavoratori autonomi, le autorità hanno introdotto una prestazione per la cessazione dell'attività (vale a dire la sospensione, totale o parziale, dell'attività autonoma) e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale. La misura prevede pagamenti mensili per il periodo di chiusura forzata delle imprese o per le imprese che, sebbene aperte, abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 75 %.
- (7) Sulla base del regio decreto legge 15/2020, citato nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, sono stati inoltre introdotti pagamenti mensili per i lavoratori stagionali a tempo indeterminato nel settore del turismo che non hanno potuto riprendere la loro attività nelle date previste a causa dell'epidemia di COVID-19.
- (8) Il regio decreto legge 8/2019, il regio decreto legge 12/2019, il regio decreto legge 7/2020 e il regio decreto legge 25/2020, citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto per i datori di lavoro un'esenzione dal pagamento dei contributi di previdenza sociale (pari al 50 %) a sostegno del mantenimento dell'occupazione nel settore del turismo durante lo stato di emergenza e oltre, garantendo nel contempo un livello minimo di protezione sociale per diverse categorie di lavoratori. In base alla media delle spese mensili totali e al numero di persone per le quali le imprese hanno ricevuto sovvenzioni, la spesa media mensile per persona è di circa 192 EUR.
- (9) Infine, sulla base del regio decreto legge 6/2020 e del regio decreto legge 13/2020, citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, la Spagna ha prorogato le prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19 (in isolamento preventivo o infettati). La misura è analoga al regime per gli infortuni sul lavoro (vale a dire che le prestazioni sono più generose e sono versate dall'ente di previdenza sociale dal primo giorno di congedo), con prestazioni limitate al 75 % dello stipendio base.
- (10) La Spagna soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Spagna ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 23 803 573 600 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. L'incremento dell'importo direttamente connesso al regime di riduzione dell'orario lavorativo ERTE e alle misure analoghe specificamente rivolte ai lavoratori autonomi e a quelli del settore del turismo rappresenta un aumento repentino e severo a causa dell'incremento, quasi immediato e senza precedenti, del numero dei beneficiari di tali regimi e dell'entità delle prestazioni a essi correlate in Spagna. La Spagna intende finanziare 1 660 000 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione.
- (11) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Spagna e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 3 agosto 2020.

- (12) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Spagna a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
- (13) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
- (14) È opportuno che la Spagna informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (15) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Spagna e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l'importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Spagna un prestito dell'importo massimo di 21 324 820 449 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Spagna al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranches. Le scadenze delle tranches della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranches successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5. La Spagna paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranches.

Articolo 3

La Spagna può finanziare le seguenti misure:

- a) il regime di riduzione dell'orario lavorativo "ERTE" ("*Expediente de Regulación Temporal de Empleo*") per i lavoratori, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo (capo II, articoli da 22 a 28), dal regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio, e dal regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno (articoli da 1 a 7);
- b) le misure straordinarie relative ai contributi di previdenza sociale per i lavoratori soggetti all'ERTE, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo (capo II, articoli da 22 a 28), dal regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio e dal regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno (capo I, articolo 4);
- c) la prestazione dovuta alla cessazione dell'attività e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo (articolo 17), modificato dal regio decreto legge 11/2020 del 31 marzo (disposizione finale 1.8) e dal regio decreto legge 24/2020 del 26 giugno (articolo 8);
- d) il regime di sostegno ai lavoratori stagionali a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 15/2020, del 21 aprile (disposizione finale 8);
- e) l'esenzione parziale dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi di previdenza sociale a sostegno del mantenimento dell'occupazione nel settore del turismo, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 8/2019, dell'8 marzo, dal regio decreto legge 12/2019, dell'11 ottobre, dal regio decreto legge 7/2020, del 12 marzo (articolo 13), e dal regio decreto legge 25/2020 (disposizione finale 4);
- f) prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19, secondo quanto previsto dal regio decreto legge 6/2020, del 10 marzo (articolo 5), e dal regio decreto legge 13/2020, del 7 aprile (disposizione finale 1).

Articolo 4

La Spagna informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente